



COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 141 DEL 23-11-2021 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE PARCHEGGI RISERVATI AGLI INVALIDI IN VIA MAZZINI AL CIVICO 25, IN VIA PASUBIO AL CIVICO 13, IN VIA PARINI AL CIVICO 10, IN VIA MORELLI FRONTE CIVICO 2 ED IN VIA CERVINO FRONTE CIVICO 12.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO l'art. 188 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che obbliga gli enti proprietari della strada di allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;

CONSIDERATO che sono stati predisposti parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide in via Mazzini all'altezza del civico 25, in via Pasubio all'altezza del civico 13, in via Parini all'altezza del civico 10, in via Morelli fronte civico 2 ed in via Cervino fronte civico 12;

SENTITO il parere del Comando della Polizia Locale nella persona del Comandante;

VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche

ORDINA

Il divieto di sosta permanente di qualsiasi veicolo in via Mazzini al civico 25, in via Pasubio al civico 13, in via Parini al civico 10, in via Morelli fronte civico 2 ed in via Cervino fronte civico 12, nello spazio appositamente riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide.

L'esclusione dalla disciplina dei mezzi al servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi" (nuovo modello europeo) con obbligo di esposizione in modo chiaramente visibile dal parabrezza anteriore.

La rimozione degli altri veicoli in sosta con trasporto negli appositi depositi e restituzione previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia o, in alternativa, anche previo spostamento degli stessi, bloccati con apposito attrezzo a chiave applicato alle ruote.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;

AVVERTE

Che l'inosservanza delle suddette prescrizioni è punita ai sensi del vigente Codice della Strada (art. 158);

RENDE NOTO

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art.37, comma 3, del vigente C.d.S., entro i termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art.74 del relativo regolamento al C.d.S.

DEMANDA

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., il compito di fare rispettare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

Franco Santambrogio